

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/2001

definita dal Consiglio il 31 maggio 2001

**in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo**

(2001/C 213/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è preoccupata per la presenza di mine terrestri antipersona e di altri ordigni inesplosi nelle zone dove comunità civili cercano di superare le conseguenze di un conflitto armato.
- (2) Le mine terrestri antipersona causano sofferenze e perdite di vite umane, specie nelle parti più povere del mondo, e ostacolano gravemente lo sviluppo economico, il ritorno dei profughi e degli sfollati, l'inoltro degli aiuti umanitari, la ricostruzione, la riabilitazione e il ripristino di normali condizioni sociali.
- (3) La Comunità è determinata ad apportare il suo pieno contributo alla completa eliminazione, nei prossimi anni, delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo.
- (4) La Comunità e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antipersona.
- (5) Poiché il processo finalizzato alla completa eliminazione delle mine terrestri antipersona si trova ancora nella fase iniziale, è opportuno che la Comunità continui a svolgere con decisione un ruolo guida fintantoché questo obiettivo non sarà stato totalmente raggiunto.
- (6) Il presente regolamento è la risposta diretta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).
- (7) I contributi finanziari dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria ai paesi in via di sviluppo impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e firmatari della convenzione di Ottawa.
- (8) L'azione comunitaria contro le mine è spesso parte integrante di iniziative di aiuto umanitario, di riabilitazione, di ricostruzione o di sviluppo, pur rimanendo un'attività discreta e specializzata, con priorità, esigenze organizzative e imperativi politici propri.
- (9) Gli interventi già in corso o futuri attuati nell'ambito di dette iniziative e dei programmi quadro di ricerca e sviluppo di tecnologie a scopi di lotta contro le mine continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, cui il presente regolamento fornirà, ove opportuno, sostegno, completamento e coordinamento.
- (10) Perché la Comunità possa contribuire efficacemente alle iniziative di prevenzione contro le mine, sarà necessario prevedere, parallelamente ad un'azione della Comunità nel campo della distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno, anche operazioni di distruzione delle scorte di simili mine.
- (11) La ricerca scientifica dovrebbe essere intensificata, al fine di sviluppare tecnologie volte a facilitare l'individuazione delle mine e ad identificare con maggiore precisione le zone colpite.
- (12) È essenziale che la Comunità sia in grado di controllare l'efficacia delle azioni di sminamento da essa finanziate. Essa deve quindi ricorrere a strumenti tecnici adeguati comprese, ove necessario, tecnologie militari.
- (13) Scopo del presente regolamento è costituire la base per un'impostazione coerente ed efficace dell'azione comunitaria contro le mine nei paesi in via di sviluppo, promuovendo l'elaborazione di una strategia integrata in stretto coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale in tutte le fasi dell'azione contro le mine.

<sup>(1)</sup> GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 115.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2000 (GU L 197 del 12.7.2001, pag. 179), posizione comune del Consiglio del 31 maggio 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (14) Tale impostazione non dovrebbe precludere interventi comunitari in seguito a emergenze umanitarie, ovunque si verifichino.
- (15) Dette azioni devono inoltre essere in linea con la politica estera dell'Unione europea in senso lato, compresa la politica estera e di sicurezza comune.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (17) Data la minaccia che rappresenta per la vita umana e la dimensione mondiale che ha, il problema delle mine terrestri antipersona richiede procedure decisionali efficaci, flessibili e, ove necessario, rapide per il finanziamento delle azioni della Comunità.
- (18) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(2)</sup>.
- (19) La Comunità dovrebbe garantire la massima trasparenza nell'esecuzione dell'assistenza finanziaria e procederà a controlli rigorosi del modo in cui vengono impiegati i fondi assegnati.
- (20) La tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi e le altre irregolarità sono parte integrante del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione delle azioni della Comunità contro le mine terrestri antipersona nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, promuovendo al contempo una strategia sistematica e coerente di sminamento a scopo umanitario, quale risposta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (in seguito denominata «convenzione di Ottawa»).

2. Le azioni di cui al presente regolamento si svolgono nel territorio di paesi in via di sviluppo o sono direttamente legate a situazioni verificatesi in paesi in via di sviluppo, specie in quelli più vulnerabili e in quelli che cercano di superare le conseguenze di conflitti.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Le azioni contro le mine devono essere integrate in tutte le strategie specifiche per i paesi in via di sviluppo che subiscono le conseguenze delle mine terrestri antipersona.

#### Articolo 2

1. L'azione comunitaria ai sensi del presente regolamento è volta a sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione delle condizioni necessarie per il loro sviluppo economico e sociale:

- a) favorendo l'elaborazione, il monitoraggio e l'applicazione di una strategia civile di azione contro le mine;
- b) assistendo i paesi colpiti nell'attuazione della convenzione di Ottawa;
- c) creando e sostenendo strutture internazionali e risorse locali nei paesi colpiti per attuare con la massima efficacia le azioni contro le mine;
- d) facendo fronte alle emergenze umanitarie, prevenendo gli incidenti e contribuendo alla riabilitazione delle vittime delle mine;
- e) incentivando la sperimentazione all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine;
- f) promuovendo nelle fasi iniziali della ricerca il coordinamento con gli utilizzatori finali dell'attrezzatura di sminamento e sostenendo l'impiego di tali tecnologie nei paesi più poveri colpiti dalle mine;

g) promuovendo azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile della regione colpita;

h) favorendo il coordinamento tra i soggetti internazionali dell'azione contro le mine.

2. Possono essere finanziate a norma del presente regolamento, tra l'altro, tutte le attività connesse all'azione contro le mine terrestri antipersona che concorrono al conseguimento di obiettivi necessari ai fini dello sviluppo economico e sociale, compresi:

a) la sensibilizzazione al problema delle mine;

b) la formazione di personale specializzato;

- c) l'individuazione e la demarcazione delle zone sospette;
- d) la localizzazione e l'identificazione delle mine terrestri anti-persone;
- e) lo sminamento secondo gli standard umanitari e la distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno e, parallelamente, la distruzione delle scorte di simili mine;
- f) l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica delle vittime;
- g) la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica;
- h) le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine terrestri anti-persone.

3. Nell'ambito del paragrafo 2, si rivolgerà particolare attenzione agli interventi nei paesi più colpiti dalle mine, dove le mine terrestri antipersona, o, insieme ad esse, altri ordigni inesplosi mietono vittime tra i civili, o dove la presenza effettiva, o solo ipotetica, di questi ordigni ostacola considerevolmente il ripristino dell'attività economica e sociale o lo sviluppo, e richiede pertanto un impegno specifico a lungo termine che gli aiuti umanitari d'urgenza e gli aiuti alla ricostruzione non possono assicurare.

4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti di aiuto umanitario, riabilitazione, ricostruzione e sviluppo, le azioni contro le mine che possono essere finanziate nell'ambito di detti programmi o progetti continuano ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui rientra l'azione principale. All'occorrenza, queste attività possono essere integrate o sostenute da azioni contro le mine finanziate ai sensi del presente regolamento.

#### Articolo 3

In linea di massima, i beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono i paesi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e parti contraenti della convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficace.

#### Articolo 4

1. Possono essere partner beneficiari di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, tra gli altri, le orga-

nizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni nazionali, provinciali e locali, loro servizi, agenzie e istituti e gli operatori pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze ed esperienze.

2. La partecipazione alle gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti sono aperte, a pari condizioni, alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. In casi eccezionali pienamente giustificati, la partecipazione può essere estesa a paesi terzi.

3. Le società e altre organizzazioni partecipanti alle gare d'appalto dimostrano di perseguire una metodologia operativa che non espone i loro dipendenti a rischi indebiti e di disporre di un'adeguata assicurazione in materia di responsabilità civile e infortuni dei lavoratori.

#### Articolo 5

1. Il contributo comunitario a norma del presente regolamento può essere impiegato per finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il personale e gli altri servizi connessi all'azione contro le mine; la verifica sperimentale delle attrezzature e delle tecnologie; il sostegno logistico, l'acquisto, la fornitura e il magazzino delle attrezzature, le forniture e le opere necessarie per le azioni contro le mine; gli studi, le conferenze e le misure volte a rafforzare il coordinamento internazionale dell'azione contro le mine; le missioni di valutazione e di controllo; le attività volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione, nonché le spese necessarie per sottolineare la natura comunitaria degli aiuti.

2. I finanziamenti comunitari a norma del presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

3. Ove le azioni siano oggetto di accordi finanziari tra la Comunità e i paesi beneficiari, tali accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, diritti o altri oneri non è a carico della Comunità.

#### Articolo 6

La dotazione finanziaria per l'attuazione delle azioni comunitarie contro le mine per il periodo 2002-2009, nel quadro di tutti i regolamenti applicabili nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 4, è di 240 milioni di EUR, di cui 140 milioni sono destinati al finanziamento di azioni contro le mine a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) . . . del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nelle Gazzetta ufficiale.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 8

1. La Commissione provvede, in base ad uno scambio regolare di informazioni, anche in loco, ad agevolare l'effettivo coordinamento dell'assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri onde migliorare la coerenza e la complementarità dei loro programmi.

2. La Commissione può esplorare possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri.

3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con i contributori e gli attori internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite, e con le ONG, nonché con istituzioni competenti come il centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari.

4. Sono adottate le misure necessarie per dare visibilità al contributo della Comunità.

#### Articolo 9

1. La Commissione valuta, decide e gestisce le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

2. Le decisioni di finanziamento per un importo superiore a 3 milioni di EUR sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. La Commissione informa il competente comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tutte le decisioni di finanziamento per un importo inferiore a 3 milioni di EUR. Tale informazione è comunicata almeno una settimana prima dell'adozione della decisione di finanziamento.

4. La Commissione può adottare decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, purché non comportino modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

#### Articolo 10

1. I progetti si collocano nel quadro più ampio dello sviluppo o della ricostruzione del paese o della regione in questione e vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di impatto positivo e di rapporto costo-efficacia.

2. Ove possibile, i progetti sono esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antipersona coordinato dal governo beneficiario, dalla società locale in collaborazione con le ONG o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe consentire al governo beneficiario, alla società locale o alle ONG di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le capacità locali.

#### Articolo 11

In tutti gli accordi di finanziamento o i contratti conclusi nell'ambito del presente regolamento è previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le procedure consuete definite dalla Commissione ai sensi delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e ispezioni in loco ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Le misure adottate dalla Commissione assicureranno un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

*Articolo 12*

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente a una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un documento strategico sulle mine terrestri antipersona (APL), comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri di valutazione applicati alla loro realizzazione, ai fini del suo esame secondo le procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Il documento strategico APL riguarda, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi di altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio. Il documento strategico APL è parimenti trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo.

*Articolo 13*

1. La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle azioni future.

2. Nella relazione annuale sulla cooperazione allo sviluppo realizzata dalla Comunità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull'andamento di tutti gli interventi della Comunità, nonché sui risultati delle valutazioni effettuate. La relazione specifica le azioni che sono state realizzate e indica gli importi rispettivi a fronte delle varie linee di bilancio.

*Articolo 14*

Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale di tutte le azioni comunitarie contro le mine, formulando suggerimenti per il futuro del presente regolamento e, ove necessario, proponendo modifiche dello stesso.

*Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Parlamento europeo*  
*La Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. L'11 aprile 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo [COM(2000) 111 def. del 14 marzo 2000]. La proposta, basata sull'articolo 179 del trattato, definisce la portata e gli obiettivi dell'azione della Comunità europea contro le mine a livello mondiale, e stabilisce il processo decisionale, anche per le azioni d'urgenza, sulla base di una linea di bilancio orizzontale (B7-661) creata dal Parlamento europeo nel 1996.
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere sulla proposta in prima lettura nel corso della seduta plenaria del 25 ottobre 2000.
3. Nella sessione del 10 novembre 2000, il Consiglio era giunto alla conclusione che la portata geografica e gli obiettivi della proposta della Commissione andavano oltre la base giuridica costituita dall'articolo 179 del trattato CE; aveva pertanto deciso di scindere la proposta in due regolamenti, uno basato sull'articolo 179 del trattato CE per i paesi in via di sviluppo e l'altro basato sull'articolo 308 del trattato CE per i paesi terzi diversi da quelli in via di sviluppo.
4. Il 22 dicembre 2000, la Commissione ha pertanto trasmesso una proposta modificata [COM(2000) 880 def.] di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, basata sull'articolo 179 del trattato CE, riguardante i paesi in via di sviluppo [2000/0062/A (COD)] e una proposta di regolamento del Consiglio, basata sull'articolo 308 del trattato CE, riguardante i paesi terzi diversi da paesi in via di sviluppo [2000/0062/B (CNS)]. In detta proposta modificata la Commissione ha accolto 19 emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura.
5. Il 4 aprile 2001 il Coreper ha approvato in linea di principio un progetto di posizione comune che tiene conto del parere del Parlamento europeo e della proposta modificata, elaborata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio basata sull'articolo 179 del trattato CE.
6. Il 31 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato CE.

### II. SCOPO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta è rafforzare le azioni comunitarie contro le mine antipersona in conformità agli obblighi internazionali in base alla convenzione di Ottawa e contemporaneamente rafforzare la coerenza e l'efficacia di tali azioni in adempimento agli obblighi interni della Comunità.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Osservazioni generali

- 1.1. Benché il Consiglio abbia seguito in ampia misura l'impostazione e gli obiettivi della proposta della Commissione e appoggiato vari emendamenti proposti dal Parlamento europeo, ha ritenuto necessario apportare una serie di modifiche sia di sostanza che testuali in alcuni articoli del regolamento proposto.

Nel redigere la posizione comune, il Consiglio ha cercato di rispettare i seguenti principi e orientamenti:

- chiarire il testo del regolamento ai fini di una maggiore precisione giuridica (in conformità all'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria) <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

- chiarire la portata di alcune disposizioni, in particolare di quelle relative alla distruzione delle scorte [articolo 2, paragrafo 2, lettera e)] e alle azioni d'urgenza (soppressione dell'articolo 9 e delle parti ad esso collegate in altri articoli della proposta della Commissione),
- modificare proposte procedurali o amministrative non conformi alle formule standard (articolo 7 sulla procedura di comitato).

1.2. Nella posizione comune, il Consiglio ha approvato la sostanza e la formulazione della proposta della Commissione, salvo le eccezioni di cui al punto 2.2 in appresso (osservazioni specifiche).

## 2. **Osservazioni specifiche**

### 2.1. **Base giuridica**

Per quanto riguarda la portata geografica, lo scopo e il contenuto della proposta, il Consiglio ritiene che la base giuridica proposta dalla Commissione, ossia l'articolo 179 del trattato CE, sia appropriata.

### 2.2. **Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione**

#### 2.2.1. *Obiettivi delle attività (articolo 2, paragrafo 2)*

La portata delle attività proposte dalla Commissione in questo paragrafo è stato riformulato per tener conto degli obiettivi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

#### 2.2.2. *Dotazione finanziaria (articolo 6)*

A norma dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999 <sup>(1)</sup>, per quanto concerne l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi, tali atti devono comprendere una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria dei programmi pluriennali in base alla procedura di codecisione. Tenendo conto della durata di 8 anni del programma nel caso in questione, la dotazione finanziaria per l'attuazione delle azioni comunitarie contro le mine, nel quadro di tutti i regolamenti applicabili, è di 240 milioni di EUR, di cui 140 milioni sono destinati al finanziamento di azioni contro le mine a norma del presente regolamento e del regolamento del Consiglio che si baserà sull'articolo 308 del trattato CE, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. È stato pertanto aggiunto un considerando corrispondente (n. 18, che sostituisce il considerando 14 della proposta della Commissione).

#### 2.2.3. *Relazione (articolo 13, paragrafo 2)*

La dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sulla «politica di sviluppo della Comunità europea» <sup>(2)</sup> prevede una relazione annuale sulla politica di sviluppo della Comunità che comporti un bilancio riguardante la realizzazione della politica di sviluppo in generale. In base a detta dichiarazione, la relazione annuale informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi realizzati in tutti gli interventi comunitari contro le mine.

#### 2.2.4. *Durata (articolo 15)*

Il Consiglio ha deciso di limitare la durata del regolamento al 31 dicembre 2009, che corrisponde alla durata della convenzione di Ottawa.

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Adottata dal Consiglio «Sviluppo» del 10 novembre 2000, doc. 13458/2000.

### 2.3. **Emendamenti del Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria ha adottato 30 emendamenti della proposta della Commissione.

#### 2.3.1. *Emendamenti del Parlamento adottati dal Consiglio*

Di questi 30 emendamenti, il Consiglio ha potuto accoglierne 10 in toto (emendamenti n. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 20, 24, 27, e 28) e 8 in parte o nella sostanza [emendamenti n. 2, 3, 9 e 10 (sopprimere l'importo di riferimento finanziario, che viene invece inserito nel nuovo considerando 18 sulla dotazione finanziaria), n. 15, 21, 23 riguardante l'articolo 7 della decisione relativa alla procedura di comitato, e n. 30].

#### 2.3.2. *Emendamenti del Parlamento non accolti dal Consiglio*

Considerando:

- gli emendamenti n. 4 e 5 (sulla distruzione delle scorte),
- l'emendamento n. 8 (sulla comitatologia),

non sono stati accettati.

Articoli del regolamento:

- l'emendamento n. 11 (richiesta di estendere le attività in casi eccezionali anche a paesi che non hanno aderito alla convenzione di Ottawa),
- l'emendamento n. 16 (limitare le azioni contro le mine da finanziare attraverso una sola linea di bilancio ad eccezione di quelle concernenti la ricerca e di quelle intraprese sulla base di ECHO non consente sufficiente flessibilità),
- l'emendamento n. 17 (creazione di un'unità centrale di azione contro le mine in seno alla Commissione),
- l'emendamento n. 18 (la Commissione farà quanto in suo potere per incoraggiare gli Stati ad aderire alla convenzione di Ottawa),
- l'emendamento n. 19 (non è stato accolto l'invito a sopprimere la disposizione relativa alla partecipazione alle gare d'appalto, che è formula standard),
- gli emendamenti n. 22, 23 e 25 (comitatologia, vedi al precedente punto 1.1 e la posizione del Consiglio favorevole ad una procedura di gestione anziché consultiva),
- l'emendamento n. 26 (la procedura sulle azioni d'urgenza è stata soppressa perché non se ne è ravvisata specificamente la necessità),
- l'emendamento n. 29 [il documento strategico sulle mine terrestri antipersona (APL) sarà presentato al comitato a fini di discussione e non semplicemente di riferimento],

non sono stati accolti.

## IV. **CONCLUSIONI**

Il Consiglio ritiene che la posizione comune presenti un testo equilibrato volto al perseguimento degli obiettivi sopra indicati. Le attività da finanziare in base al presente regolamento sono limitate ai paesi in via di sviluppo e tengono conto degli obiettivi comunitari di cooperazione allo sviluppo. Il testo consente di affrontare il problema delle mine terrestri antipersona con un'impostazione comunitaria globale e di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, mediante un documento strategico sulle mine terrestri antipersona (APL), comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali.